




Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno
Ufficio Tecnico - Urbanistica – Edilizia Privata
57036 Porto Azzurro (LI) (0565) 921625/45/40 ☐ L. mare Paride Adami



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA N. 05/25 del 12.02.2025
Pratica A.C.P. 59/23

(art. 167 D.Lgs- n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i)

OGGETTO: "Accertamento di compatibilità paesaggistica per lievi difformità interne ed esterne realizzate in fase di esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 850 del 21/01/1991 e successiva v.c.o. n. 920 del 10.03.1994".

PRATICA EDILIZIA: A.C.P. 59/23 del 06.12.2023 prot. n. 10731

RICHIEDENTE: LAMBRUSCHI ELEUTERIO- MENINI GRAZIANO- GAMBA GIANCARLO

PROCEDURA: Compatibilità paesaggistica

UBICAZIONE: Via Kennedy,64

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Foglio n. 13 mapp. 796 sub. 10

IL PROGETTISTA: Geom. Alessandro Martorella, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Livorno al n. 1148.

Vista la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dai **Sig.ri**

| | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| - GAMBA Giancarlo, nato a Porto Azzurro (LI) in data | e ivi residente in | Cod. Fisc. |
| - MENINI Graziano, nato a Porto Azzurro (LI) in data | e ivi residente in | - Cod. Fisc. |
| - LAMBRUSCHI Eleuterio, nato a Porto Azzurro (LI) in data | e ivi residente in | - Cod. Fisc. |

in qualità di delegati dai proprietari delle u.i. oggetto di intervento per "**Accertamento di compatibilità paesaggistica per lievi difformità interne ed esterne realizzate in fase di esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 850 del 21/01/1991 e successiva v.c.o. n. 920 del 10.03.1994.**".

Visto il progetto presentato Geom. Alessandro Martorella, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Livorno al n. 1148;

Considerato che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. (Parte III – Beni Paesaggistici);

Dato atto che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;
3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

Vista la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista l'entrata in vigore delle norme relative al procedimento autorizzativo contenute nel DPR 31/17;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 - la Regione ha confermato ai Comuni, quali enti competenti al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche, **all'art. 151 "Delega di funzioni relativa all'autorizzazione paesaggistica**;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19.02.2015 di nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all'art. 153 della L.R.T. n. 65/2014;

Dato atto che il Gruppo consultivo dell'Ornato ha espresso in data 14.03.2024 il seguente: "**Parere favorevole**";

Preso Atto dei contenuti della **Relazione tecnica illustrativa** redatta ai sensi dell'art. 147 comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui alla nota **prof. n. 11231/06/03 del 28.12.2023, contenente il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio** per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali (ai sensi della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.), che nel merito delle scelte progettuali proposte, esaminando le opere oggetto di richiesta, prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto e della documentazione integrativa, effettuando gli accertamenti ed eseguendo le verifiche indicate all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, ritiene che le opere proposte risultino **compatibili** rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e pertanto nella seduta del **19.12.2023** ha espresso il seguente: "**PARERE FAVOREVOLE in quanto le difformità sono irrilevanti dal punto di vista paesaggistico.**". **Verbale 05/07;**

Preso atto della **Proposta di Provvedimento** redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., **prof. n. 11232/06/03 del 28.12.2023**, contenente la proposta di parere espressa dal **Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica** che riporta **"PARERE FAVOREVOLE in quanto le difformità sono irrilevanti dal punto di vista paesaggistico."**

Vista la nota prof. n. 11233/06/03 del 28.12.2023 con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio di Pisa, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la ricevuta di consegna tramite posta certificata del **08.01.2024** con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

Visto il parere **Vincolante** della **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno** ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., n. **MIC | MIC_SABAP-PI | 19/02/2024 | 0002928-P Class. 34.64.10** e pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 19.02.2024 al n. 1669, che ha espresso il che ha espresso il seguente Parere Paesaggistico "[...]**PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in oggetto**[...]";

Visto il pagamento, a titolo di **Sanzione ambientale**, di € 7.921,00, prevista dall'art. 167 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, effettuato tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale in data 14.01.2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle 6 luglio 2002 n. 137, con particolare riferimento alla Parte Terza - Beni paesaggistici - Capo IV art. 146 - Autorizzazione;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 08 del 31.12.2024;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Funzioni e responsabilità della dirigenza.

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA

Ai Sigg.ri

- **GAMBA Giancarlo**, nato a Porto Azzurro (LI) in data / / e ivi residente in / - Cod. Fisc. /
- **MENINI Graziano**, nato a Porto Azzurro (LI) in data / / e ivi residente in / - Cod. Fisc. /
- **LAMBRUSCHI Eleuterio**, nato a Porto Azzurro (LI) in data / / e ivi residente in / - Cod. Fisc. /

in qualità delegati dai proprietari delle u.i. oggetto di intervento, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui al parere della Commissione per il Paesaggio, riportato in premessa al Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: "l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco".

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.

DIFFIDA

Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.

La presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto non costituisce titolo all'esecuzione delle opere edilizie e che in caso di contrasto con la strumentazione urbanistica vigente, la stessa si intenderà facilmente annullata.

L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Arch. Adriana Mercantelli

